

LA FINANZIARIA D'ESTATE/ Nelle disposizioni sospensione degli incrementi fino al 2011

Patto di stabilità, emolumenti ko

Il mancato rispetto dei vincoli penalizza l'amministratore

PAGINA A CURA
DI MATTEO ESPOSITO

Taglio degli emolumenti spettanti agli amministratori degli enti non in regola con il patto di stabilità interno. Sospensione degli incrementi fino al 2011.

La manovra finanziaria d'estate, contenuta nel dl 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, interviene con alcune disposizioni puntuali orientate alla razionalizzazione dei cosiddetti costi della politica.

Nello specifico, l'art. 61, comma 10, stabilisce che dal primo gennaio 2009 gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente dovranno rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori, operando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

Inoltre, viene prevista la so-

sospensione fino al 2011 dell'adeguamento triennale, disposto con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il Mef, degli emolumenti spettanti agli amministratori locali, sulla base della media degli indici Istat di variazione al costo della vita (peraltro i decreti relativi agli adeguamenti triennali, sin dalla data di approvazione del dm 119/2000, non sono stati mai emanati).

In sostanza, la decurtazione del 30% si traduce in un'ulteriore sanzione a carico degli enti inadempienti al patto, ma in questo caso la sanzione viene posta direttamente in capo agli amministratori.

Come si ricorderà, in questo ambito il legislatore è più volte intervenuto negli ultimi anni a modificare il quadro normativo di riferimento, da ultimo con la

legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 23 a 32), imponendo agli enti, per quest'anno, l'obbligo di presentare una certificazione relativa ai risparmi di spesa conseguibili al 31/12/2008, da presentare alla Prefettura-UTG competente per territorio, entro il prossimo 31 ottobre (si veda il decreto ministero interno del 15/7/2008).

Inoltre, l'art. 76, comma 3, del dl 112/2008, modificando l'art. 82, comma 11, del Tuel 267/2000, elimina la

possibilità prevista dalla Finanziaria 2008 di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione spettanti a sindaci, presidenti di provincia, assessori provinciali e comunali e ai presidenti delle assemblee, stabilendo soltanto che l'erogazione dei gettoni di presenza è subor-

dinata all'effettiva presenza del consigliere alle sedute del consiglio e delle commissioni.

Infine, si segnala che l'art. 61, comma 12, del dl 112/2008 modifica i valori percentuali per determinare il tetto massimo delle indennità spettanti agli amministratori di società a totale partecipazione di comuni e province. Infatti si prevede che dal primo gennaio 2009 il compenso lordo annuale attribuito al presidente e ai consiglieri dei consigli di amministrazione di dette società non potrà essere superiore al 70%, per il presidente, e al 60% per i consiglieri, delle indennità spettanti a sindaci e presidenti di provincia. La stessa disposizione trova, poi, applicazione anche nei confronti delle società controllate.

L'operazione di ritocco di questi importi dovrà tener conto, eventualmente, anche della decurtazione del 30% delle indennità spettanti agli amministratori degli enti non in regola con il patto.



Rideterminati i valori per fissare il tetto dei compensi

IL DOCUMENTO

Così la deliberazione per rideterminare le indennità di funzione

Schema di deliberazione di giunta

Oggetto: Rideterminazione delle indennità di funzione della giunta comunale/provinciale per l'anno 2009

La Giunta comunale/provinciale

Premesso:

- che il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2008 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 S.O. n. 196), recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», prevede alcune disposizioni che incidono sulla razionalizzazione dei costi per la rappresentanza degli enti locali;

- che, in particolare, l'art. 61, comma 10, del richiamato decreto 112/2008, prevede che a decorrere dal primo gennaio 2009 le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del Tuel n. 267/2000 enti locali, sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità;

- che lo stesso articolo 61, comma 10, prevede che sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del Tuel n. 267/2000;

- che l'art. 82, comma 11, del Tuel n. 267/2000, modificato dall'art. 76, comma 3, del dl n. 112/2008 prevede che la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, rinviando al regolamento la possibilità di stabilirne termini e modalità, eliminando la possibilità prevista dalla Finanziaria 2008 di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione spettanti a sin-

daci, presidenti di provincia, assessori provinciali e comunali e ai presidenti delle assemblee;

tenuto conto:

- che con deliberazione di giunta n. XX del XX/XX/2008 sono state ridefinite le indennità spettanti al sindaco/presidente e agli assessori, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 23 e seguenti, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008);

- che con delibera consiliare n. XX del XX/XX/2008/9 è stato approvato il bilancio di previsione e i relativi allegati, per l'esercizio finanziario 2009 e per gli esercizi 2010 e 2011;

- che con delibera di giunta n. XX del XX/XX/2009 è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2009;

dato atto:

- che il/la comune/provincia ha rispettato/non ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole in materia di patto di stabilità interno per l'anno 2008, così come risulta dalla certificazione, a firma del responsabile finanziario e del rappresentante legale dell'ente (sindaco o presidente della provincia), da inviare il prossimo 31 marzo 2009 alla Ragioneria generale dello stato;

- che un'eventuale riduzione dei cosiddetti costi della politica si configura come una leva gestionale a disposizione delle amministrazioni locali, determinando effetti positivi sui saldi di bilancio da considerare ai fini del patto di stabilità interno;

considerato:

- che la giunta risulta essere composta da X componenti, compreso il sindaco/presidente, e che le indennità risultanti alla data del 30 giugno 2008 sono stabilite nelle seguenti misure:

a) indennità sindaco/presidente € XXXXXX;
b) indennità vicesindaco/presidente €

XXXXXX;

c) indennità assessori € XXXXXX; (detti importi sono dimezzati per i lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa);

considerato:

- che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle indennità di funzione di sindaco/presidente e degli assessori spetta all'organo esecutivo dell'ente, in base a quanto disposto dall'art. 82, comma 11, dlgs n. 267/2000;

- richiamato, infine, l'art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 61, comma 12, del dl 112/2008, che nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60% delle indennità spettanti, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'art. 82 del Tuel n. 267/2000;

visti:

- il vigente Statuto comunale/provinciale;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- il dlgs 18 agosto 2000, n. 267; dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio interessato;

delibera

(per gli enti inadempienti al patto 2008)

1. di dare atto che l'ente non ha rispettato gli obiettivi programmatici previsti dalla normativa sul patto di stabilità per l'anno 2008, così come risulta dall'allegata certificazione;

2. di rideterminare le indennità spettan-

ti ai membri della giunta, operando una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008;

3. di dare atto che la suddetta riduzione opera con decorrenza 1° gennaio 2009;

4. di dare atto, di conseguenza, che il valore delle indennità di funzione dei componenti della giunta comunale/provinciale, è stabilito nelle seguenti misure:

a) indennità del sindaco/presidente della provincia: € XXXX;

b) indennità del vicesindaco/presidente della provincia: € XXX;

c) indennità degli assessori: € XXXX;

5. di inviare il presente provvedimento ai rappresentanti legali delle società a totale partecipazione dell'ente, al fine procedere all'adeguamento, con decorrenza 1/1/2009, del tetto massimo delle indennità spettanti al presidente e ai consiglieri dei cda, entro i nuovi limiti previsti dal dl 112/2008;

(per gli altri enti)

1. di dare atto che l'ente ha rispettato gli obiettivi programmatici previsti dalla normativa sul patto di stabilità per l'anno 2008, così come risulta dall'allegata certificazione;

2. di confermare (oppure ridurre), per l'anno 2009, le indennità mensili da corrispondere al sindaco/presidente e agli assessori, stabilendo le seguenti:

a) indennità sindaco/presidente € XXXXXX mensili;

b) indennità vicesindaco/residente € XXXXXX mensili;

c) indennità assessori € XXXXXX mensili;

3. di inviare il presente provvedimento ai rappresentanti legali delle società a totale partecipazione dell'ente, al fine procedere all'adeguamento, con decorrenza 1/1/2009, del tetto massimo delle indennità spettanti al presidente e ai consiglieri dei cda, entro i nuovi limiti previsti dal dl 112/2008.